



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai

Sigg.:

Dott. Lucia CANNELLA

Presidente

Dott. Vittorio ALIPRANDI

Consigliere

Dott. Massimo APRILE

Consigliere ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1167/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2023 dall'avv. [REDACTED]

Mantovani in via telematica *ex lege* 53/94 e **posta in decisione all'udienza del 25.2.2026**

d a

[REDACTED] ANNA (

)

[REDACTED] SILVANO (

)

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 1167/2023

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

vendita di cose immobili

codice: 140011

come da procura in calce all'atto di citazione in appello

APPELLANTI

c o n t r o

_____ (c.f.: _____ Z) in qualità di
curatrice dell'eredità giacente di _____ (c.f.:
_____) rappresentata e difesa dall' avv.
_____ del Foro _____

come da procura allegata alla comparsa di costituzione in
appello

APPELLATA

In punto: appello a ordinanza *ex art. 702 ter c.p.c.* del Tribunale
di Mantova, sezione civile, in data 13 maggio 2023 rep. n.
692/2023 del 16 maggio 2023 nel procedimento r.g. n. 198/2023.

CONCLUSIONI

degli appellanti

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza *ex*
art. 702 ter c.p.c. del 14.05.2023 RG n 198/23, emessa dal Tribunale di
Mantova, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Venturini, depositata in
cancelleria in data 14.05.2023, comunicata in data 16.5.2023, mai
notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo
grado che qui si riportano:

***“PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento del
saldo del prezzo di compravendita, a favore della venditrice _____***

Gentile, dell'immobile sito in _____,
_____ ,
di cui all'atto di compravendita Notaio Nicolini Rep. n. 20.593 e Racc. n.
8482 da parte dei signori _____ Silvio, _____ Rina, _____
Silvano e _____ Anna alla data del 10.5.1984;

NEL MERITO: preso atto altresì della intervenuta successione in morte di
_____ Silvio e _____ Rina, accertare che i signori _____
ANNA, _____.

_____ e _____ SILVANO, _____
_____ coniugi in regime di comunione
legale dei beni, sono proprietari dell'immobile di cui sopra nelle seguenti
quote:

- piena proprietà del signor _____ Silvano quanto all'immobile posto
nel comune di Rodigo (MN), Via _____ n. 6/8 e precisamente:
porzione di villetta bifamiliare a piano terra con annessa autorimessa, il
tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rodigo (MN), come segue:
foglio 13, _____ Via _____ n. 6, piano T,
categoria A/2, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 165 -totale
escluse aree scoperte mq. 155, R.C.E. 542,28, classamento e rendita
proposta (D.M. 701/94);

foglio 13, _____ Via _____ n. 8, piano T,
categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale totale mq. 29, R.C.E.
55,52, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94).

Confini, da nord in senso orario: mappali 125/9, 125/7 e 125/10. Salvo altri
più precisi e come in fatto.

- Piena proprietà del signor _____ Silvano quanto all'immobile posto
nel comune di Rodigo (MN), Via _____ n. 6 e precisamente:
porzione di villetta bifamiliare a piano terra, censita al catasto fabbricati
del Comune di Rodigo (MN) come segue: foglio 13, _____ Via
_____ n. 6, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 2, superficie

catastale totale mq. 24 -totale escluse aree scoperte mq. 24, R.C.E. 154,94, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94);

- del signor [redacted] Silvano e della signora [redacted] Anna per la quota indivisa di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) ciascuno della piena proprietà, quanto all'immobile posto nel comune di Rodigo (MN), Via [redacted] n.

4 e precisamente: porzione di villetta bifamiliare a piano terra e primo, censita al catasto fabbricati del Comune di Rodigo (MN) come segue:

foglio 13, mappale 125 sub. 10, Via [redacted] n. 4, piano T-1, categoria A/3, classe 2, vani 6, superficie catastale totale mq. 121 -totale escluse aree scoperte mq. 117, R.C.E. 325,37, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94);

- del signor [redacted] Silvano per la quota indivisa di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) e della signora [redacted] Anna per la quota indivisa di $\frac{1}{4}$ (un quarto) della piena proprietà, quanto all'immobile posto nel comune di Rodigo (MN), Via [redacted]

e precisamente: autorimessa a piano terra, censita al catasto fabbricati del Comune di Rodigo (MN) come segue:

foglio 13, [redacted] Via [redacted] n. M, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 28, superficie catastale totale mq. 28, R.C.E. 62,18.

Confini, da nord in senso orario: mappali 125/9, 125/6, ancora 125/9, 123 e 76. Salvo altri più precisi e come in fatto. Spese rifuse in caso di opposizione.”

Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto d'appello, l'avvenuto versamento della somma di lire 84.000.000 a Gentile [redacted] da parte di Silvano [redacted] e Anna [redacted] nonché dai loro danti causa

Silvio [redacted] e Rina [redacted] e per l'effetto dichiarare il trasferimento della proprietà in favore di Silvano [redacted] degli immobili siti nel comune di Rodigo (MN), Via [redacted] n. 6/8, originariamente censiti al Foglio 13 mapp. 125/1 ed allo stesso pervenuti per successioni in morte dei defunti genitori e precisamente:

- porzione di villetta bifamiliare a piano terra con annessa autorimessa, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rodigo (MN), al foglio 13:

[redacted] Via [redacted] n. 6, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 165 -totale escluse aree scoperte mq. 155, R.C.E. 542,28, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94);

[redacted] Via [redacted] n. 6, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 2, superficie catastale totale mq. 24 -totale escluse aree scoperte mq. 24, R.C.E. 154,94, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94);

[redacted] Via [redacted] n. 8, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale totale mq. 29, R.C.E. 55,52, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94).

NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale ed in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto d'appello, l'avvenuto versamento della somma di lire 84.000.000 a Gentile [redacted] da parte di Silvano [redacted] e Anna [redacted] nonché dai loro danti causa Silvio [redacted] e Rina [redacted] e per l'effetto dichiarare il trasferimento della proprietà in favore di Silvano [redacted] ed Anna [redacted] degli immobili siti nel comune di Rodigo (MN), Via [redacted] n. 4 e c.m. ed originariamente censiti al Foglio 13 mapp. 125/2 e precisamente:

- piena proprietà per la quota di indivisa di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) ciascuno, dell'immobile posto nel comune di Rodigo (MN), Via [redacted]

n. 4 e precisamente: porzione di villetta bifamiliare a piano terra e primo, censita al catasto fabbricati del Comune di Rodigo (MN) come segue: foglio 13, mappale 125 sub. 10, Via [redacted] n. 4, piano T-1, categoria A/3, classe 2, vani 6, superficie catastale totale mq. 121 -totale escluse aree scoperte mq. 117, R.C.E. 325,37, classamento e rendita proposta (D.M. 701/94);

- piena proprietà per la quota indivisa di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) in favore di Silvano [redacted] e per la quota indivisa di $\frac{1}{4}$ (un quarto) in favore della signora [redacted] Anna della piena proprietà, quanto all'immobile posto nel comune di Rodigo (MN), Via [redacted] e precisamente: autorimessa a piano terra, censita al catasto fabbricati del Comune di Rodigo (MN) come segue: foglio 13, [redacted] Via [redacted] [redacted] n. M, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 28, superficie catastale totale mq. 28, R.C.E. 62,18.

Confini, da nord in senso orario: mappali 125/9, 125/6, ancora 125/9, 123 e 76. Salvo altri più precisi e come in fatto.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA:

1) Si chiede che venga disposta CTU grafologica al fine di ulteriormente confermare la riferibilità a Gentile [redacted] della sottoscrizione dalla stessa apposta sulla quietanza di pagamento di data 10.05.1984 prodotta al documento 8 del fascicolo del giudizio di primo grado;

2) Si chiede l'ammissione della prova per testi

a) della signora **Carolina [redacted] da Rodigo (MN)**, sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione "Vero che":

1) la sottoscrizione apposta in calce alla quietanza di pagamento del 10.05.1984 che si esibisce alla testimone (documento 8 allegato al fascicolo di parte di primo grado) appartiene a Gentile [redacted] nata a Piubega il 3.06.1928 e deceduta a Rodigo il 13.10.2016?

2) il 10.05.1984 Silvano [redacted] Anna [redacted] Silvio [redacted] e Rina

_____ hanno consegnato a _____ Gentile la somma di lire 76.000.000 milioni per la vendita della casa sita in Rodigo, via _____ n. 3 come da quietanza che si esibisce alla testimone (documento 8 allegato al fascicolo di parte di primo grado)?

3) Al momento della ricezione della somma di 76.000.000 di cui alla quietanza che si esibisce alla testimone (documento 8 allegato al fascicolo di parte di primo grado), Gentile _____ ha chiesto a Silvano _____ Anna _____ Silvio _____ e Rina _____ che la residua parte del prezzo di vendita dell'immobile sito in Rodigo (MN), via _____ n. 3 (rogito a ministero del Notaio in Mantova, dott. Nicolini, nn. 20.593 di rep. e racc.), pari a Lire 36.000.000 milioni fosse versata, anziché alla stessa, a Gastone _____ nato a Rodigo il 15.03.1953, per il pagamento di un debito che lo stesso aveva contratto con Banca Agricola Mantovana e di cui Gentile _____ era garante?

4) nel corso degli anni dal luglio 1984 al luglio 1988 Gastone _____ da Silvano _____ ha ricevuto la somma residua di lire 36.000.000?

5) Gastone _____ ha utilizzato le somme ricevute da Silvano _____ dal luglio 1984 al luglio 1988, pari a complessive lire 36.000.000 per il parziale pagamento del proprio debito nei confronti di Banca Agricola Mantovana come da ricevute che si esibiscono alla testimone (doc. 9 allegato al fascicolo di parte del giudizio di primo grado)?

6) nel periodo tra il luglio 1984 ed il luglio 1988, in seguito al pagamento di ciascuna rata, Gastone _____ ha consegnato a Silvano _____ a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate mensili, le ricevute rilasciate allo stesso da Banca Agricola Mantovana che si esibiscono alla testimone (doc. 9 allegato al fascicolo di parte del giudizio di primo grado)?

7) il 14.05.1984 Silvano _____ ha provveduto al pagamento in contanti dell'importo di lire 3.044.034= per l'estinzione dell'ipoteca che gravava sull'abitazione di Rodigo, via _____ n. 3 come da ricevuta che si esibisce alla testimone (doc. 9 allegato al fascicolo di parte del giudizio di

primo grado)?

b) della sig.ra **Anna** [redacted] **da Rodigo (MN)**, sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero che”:

8) dal luglio 1984 al luglio 1988, nelle date indicate nelle ricevute di pagamento rilasciate da Banca Agricola Mantovana, Silvano [redacted] ha consegnato Gastone [redacted] presso la sua abitazione di Rodigo (MN), la somma di denaro in contanti corrispondente all'importo di lire 4.000.000 per ogni rata, in esecuzione di quanto richiesto da Gentile [redacted] come da ricevute che si esibiscono alla testimone (doc. 9 allegato al fascicolo di parte del giudizio di primo grado)?

9) nel periodo compreso dal luglio 1984 al luglio 1988, con le somme ricevute da Silvano [redacted] Gastone [redacted] provvedeva a pagare le rate del proprio debito con Banca Agricola Mantovana, come da ricevute che si esibiscono alla testimone (doc. 9 allegato al fascicolo di parte del giudizio di primo grado);

10) nel periodo compreso dal luglio 1984 al luglio 1988 Silvano [redacted] ha versato a Gastone [redacted] la somma complessiva di Lire 36.000.000 in esecuzione di quanto richiesto da Gentile [redacted]

dell' appellata

Respingersi l'appello di Anna [redacted] e Silvano [redacted] **in quanto tardivo** e comunque infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza del Tribunale di Mantova in data 13.5.2023.

2) In via subordinata, accertarsi e dichiararsi che l'immobile oggetto di causa è di proprietà di Gentile [redacted] così come affermato dalla citata ordinanza del Tribunale di Mantova.

3) Con vittoria delle spese di causa, oltre a Cpa, Iva e rimborso spese generali *ex art. 2 comma 2 d.m. 55/2014*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una

compravendita immobiliare con riserva di proprietà.

I fatti che hanno originato il contenzioso e l'*iter* processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.

Anna e Silvano, unitamente a Silvio e Rina hanno stipulato con Gentile in data 19 dicembre 1983 un contratto preliminare di compravendita immobiliare con patto di riservato dominio.

I beni acquistati sono costituiti da due distinte unità; il prezzo corrisposto invece è stato pattuito in misura complessiva.

Di esso una parte risulta essere stata versata contestualmente alla sottoscrizione del contratto; il residuo prezzo doveva essere versato ratealmente.

A seguito della successione in morte di Silvio e di Rina, ritenendo di essere legittimi proprietari dei suddetti beni Anna e Silvano nell'anno 2022 hanno intrapreso trattative, che stavano per concludersi positivamente, volte alla loro vendita.

Ma, in sede di verifica preliminare sui titoli di provenienza, da parte del notaio si è scoperto che non risultava trascritta presso i registri immobiliari la quietanza a saldo del prezzo che doveva essere corrisposto ratealmente.

Nel frattempo era deceduta la venditrice Gentile, i cui chiamati all'eredità vi avevano rinunciato.

Era stato, quindi, nominato un curatore dell'eredità giacente

nella persona dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Anna e [REDACTED] Silvano hanno pertanto instaurato giudizio civile, avente come convenuta l'eredità giacente di [REDACTED] Gentile, al fine di ottenere una sentenza che, previo accertamento dell'integrale corresponsione del prezzo, riconoscesse l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni, e che, per effetto della sua trascrizione, consentisse di rendere opponibile *erga omnes* l'avvenuto acquisto.

La convenuta curatela dell'eredità giacente, in persona del suo curatore, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, formulando anche domanda volta ad ottenere l'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di eseguire la trascrizione della sentenza.

Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha rigettato sia le domande attoree che quella proposta dalla convenuta.

Nel motivare la decisione il Tribunale ha ritenuto che gli attori non hanno fornito la prova di avere interamente corrisposto il prezzo d'acquisto dei beni.

Nello specifico è stato indicato che il curatore dell'eredità ha dichiarato di "*non essere a conoscenza*" dell'autenticità della sottoscrizione di Gentile [REDACTED] apposta in calce all'atto di quietanza prodotto in giudizio dagli attori i quali, a fronte di tale

disconoscimento, avrebbero dovuto formulare istanza di verifica.

Non avendolo fatto deve ritenersi che la sottoscrizione sia stata validamente disconosciuta.

Quanto alla domanda della curatela il tribunale ha indicato che la sentenza non rientra fra quelle tipizzate idonee ad essere trascritte.

Avverso la decisione è stato proposto appello da Anna [REDACTED] e Silvano [REDACTED] con atto di citazione articolato in cinque motivi con il quale ha chiesto l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.

L'appellata costituendosi ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame per sua tardività.

All'udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Primo motivo (*sulla tempestività e ritualità dell'appello*)

Preliminarmente all'esposizione dei motivi di doglianza gli appellanti svolgono argomentazioni volte alla dimostrazione della tempestività e della ritualità dell'impugnazione.

Al riguardo indicano che a seguito dell'abrogazione degli artt. 702 *bis*, 702 *ter* e 702 *quater* c.p.c. disposta dall'art. 3 comma 48 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 (c.d. "*riforma Cartabia*") l'impugnazione

avverso l'ordinanza pronunciata all'esito del giudizio svoltosi ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. non è più proponibile con le modalità di cui all'art. 702 *quater* c.p.c..

Quanto al termine entro il quale deve essere proposto il gravame si sostiene che esso non è più di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, ma sarebbe applicabile anche il c.d. "*termine lungo*" di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c..

L'appello, infatti, è stato notificato nell'ultimo giorno utile del c.d. "*termine lungo*", considerata anche la sospensione feriale dei termini.

Ciò in forza dell'art. 35 comma 4 D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a) L. 29 dicembre 2022 n. 197, in forza del quale le disposizioni della c.d. "*riforma Cartabia*" relative alle impugnazioni si applicano a tutti i procedimenti d'appello introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Secondo motivo (*Violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697, 2702 c.c., nonché degli artt. 115, 214 e 216 c.p.c., in relazione all'inutilizzabilità della scrittura privata disconosciuta dal curatore dell'eredità giacente. Manifesta illogicità della decisione in ordine alle prove ed errata individuazione degli elementi di prova da porre a fondamento della decisione*)

Con il secondo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stato ritenuto che gli attori dovevano promuovere giudizio di verifica della scrittura da essi prodotta in giudizio.

Ciò in quanto la dichiarazione resa dal curatore dell'eredità giacente non costituirebbe valido disconoscimento poiché eseguita da soggetto privo di tale potere.

In assenza di suo valido disconoscimento la scrittura avrebbe dovuto essere valutata unitamente agli ulteriori elementi acquisiti agli atti, costituiti dalla scrittura privata del dicembre 1983 nella quale era presente la sottoscrizione di [REDACTED] Gentile che poteva quindi essere comparata con quella presente nella quietanza asseritamente disconosciuta; dal fatto che la curatela, pur dichiarando di non riconoscere la sottoscrizione della [REDACTED] aveva peraltro precisato che il disconoscimento era eseguito *“senza peraltro avere particolari ragioni per dubitare della sua autenticità”*; infine dalla circostanza che [REDACTED] Anna e [REDACTED] Silvano avevano vissuto per oltre quarant'anni negli immobili acquistati nel 1983 dalla [REDACTED] senza che né questa, né altri, abbia mai proposto una domanda giudiziale volta ad ottenere il pagamento del residuo prezzo.

Nel motivo si indica, inoltre, l'esistenza di un elemento di prova nuovo, del quale si chiede l'ammissione, costituito dalla dichiarazione resa dalla figlia di [REDACTED] Gentile di riconoscere come autentica la sottoscrizione resa in calce alla quietanza del saldo prezzo.

Terzo motivo (*Violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697, 2702 c.c., nonché degli artt. 115, 214 e 216 c.p.c., in relazione alla necessità di instaurare un formale giudizio di verifica della scrittura*

disconosciuta. Manifesta illogicità della decisione in ordine alle prove ed errata individuazione degli elementi di prova da porre a fondamento della decisione).

Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che non vi sarebbe stata necessità di eseguire formale istanza di verifica della scrittura disconosciuta in quanto la volontà di avvalersene, secondo giurisprudenza di legittimità che viene indicata, può essere anche implicita e non necessita di formalismi.

Indicano, quindi, quali siano i comportamenti tenuti dagli attori nel procedimento avanti il tribunale dai quali desumersi la loro volontà di avvalersi della scrittura.

Quarto motivo (*Violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697, 2702 c.c., nonché artt. 115 c.p.c. in relazione alla prova del pagamento dell'ulteriore componente del prezzo pari a Lire 36.000.000. Manifesta illogicità della decisione in ordine alle prove ed errata individuazione degli elementi di prova da porre a fondamento della decisione).*

Con il quarto motivo si censura l'impugnata decisione nella parte in cui sono state erroneamente considerate le ricevute di pagamento per €. *36.000,00*, in possesso degli attori, intestate a Gastone [REDACTED] (altro figlio della [REDACTED]).

Si deduce al riguardo che la provvista per eseguire i vari pagamenti in favore della banca era stata fatta dagli attori in favore del suddetto figlio della [REDACTED] in esecuzione di preciso accordo in tal senso concluso in sede di stipula del contratto del dicembre 1983.

La circostanza che le quietanze siano nella disponibilità degli attori è prova, a loro dire, che il pagamento della somma è stato da loro eseguito.

Anche in questo caso si chiede l'ammissione di un nuovo elemento di prova, costituito dalla dichiarazione resa dal suddetto Gastone [REDACTED] che il prezzo di €. *36.000,00* è stato eseguito dagli attori con le modalità riferite.

Quinto motivo (*errata applicazione dell'art. 1523 c.c. in relazione alle vendite degli immobili siti in Rodigo*).

Con il quinto motivo la sentenza viene infine censurata nella parte in cui il tribunale ha considerato il rogito del 1983 come relativo ad un'unica unità immobiliare, quando invece i beni oggetto di compravendita erano stati due.

In conseguenza di ciò evidenzia che il prezzo, indicato unitariamente, era in realtà costituito da €. *70.000,00* per l'immobile di cui al fg. 13 mapp. 125/1 e da €. *50.000,00* per quello di cui al fg. 13 mapp. 125/2.

Gli appellanti chiedono pertanto che, a seguito dell'accoglimento del motivo relativo al disconoscimento della quietanza di €. *70.000,00* e previa imputazione di tale somma al debito più oneroso, venga riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'immobile di cui al fg. 13 mapp. 125/1.

* * *

Va prioritariamente valutata la tempestività dell'appello.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “ *riforma Cartabia*”) all’art. 3 comma 48, ha disposto l’abrogazione del capo III *bis* del titolo I, sezione V del libro IV del codice di procedura civile, la cui rubrica era “ *del procedimento sommario di cognizione*” che comprendeva gli artt. 702 *bis*, 702 *ter* e 702 *quater*, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell’art. 35 comma 1 di detto D. Lgs. le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a quella data.

Con ciò dovendosi intendere che a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più possibile instaurare un giudizio civile con il rito del procedimento sommario di cognizione.

Per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (tale è quello *de quo*), iniziati e svoltisi con le modalità indicate dagli artt. 702 *bis* e 702 *ter*, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Gli appellanti sostengono che, a seguito dell’abrogazione delle suddette norme, non sarebbe più possibile instaurare il giudizio d’appello con le modalità di cui all’art. 702 *quater*, trattandosi di norma non più vigente all’epoca in cui è stata pubblicata l’ordinanza con cui è stato definito il procedimento di primo grado.

Sarebbe quindi applicabile il disposto di cui al comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 149/2022 (*riforma Cartabia*) secondo cui le

disposizioni in esso contenute si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Tale norma, tuttavia, riguarda le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate all'esito dei giudizio svoltosi nelle forme del rito ordinario.

Tant'è che le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023 si svolgono con il nuovo rito (nomina dell'istruttore, deposito degli scritti difensivi finali in data antecedente la rimessione al collegio per la decisione, ecc.).

Per i procedimenti instaurati in epoca antecedente il 28 febbraio 2023 definiti con l'ordinanza di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 702 *ter* c.p.c. l'impugnazione va proposta ancora con le modalità di cui all'art. 702 *quater* c.p.c..

Ciò risulta dall'art. 10 del D. Lgs. 149/2022 il quale prevede che *“le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”*.

Il libro secondo del codice di procedura civile è definito *“del processo di cognizione”* e le norme di cui ai capi I e II del titolo III *“delle impugnazioni”* regolano i gravami da proporsi nei confronti dei procedimenti svoltisi con il rito ordinario.

L'esclusione dell'applicabilità del nuovo rito ai giudizi svoltisi con il procedimento di cui al libro quarto *“dei procedimenti*

speciali”, titolo I capo III *bis* “*del procedimento sommario di cognizione*” si desume oltre che dalla chiara indicazione dei soli procedimenti svoltisi con il rito ordinario anche dall’inclusione dell’applicabilità del nuovo rito d’impugnazione di norme regolatrici i “*provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello*” (art. 283 c.p.c.) nonché i gravami nel processo del lavoro (artt. 434, 436-*bis* e 438 c.p.c.).

La mancata inclusione delle norme sul procedimento sommario di cognizione in quelle sul “*nuovo*” appello è, quindi, derivante da una scelta del legislatore di voler attribuire ultrattività all’art. 702 *quater* c.p.c., da ritenersi ancora vigente norma regolatrice delle impugnazioni nei confronti delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702 *ter* c.p.c..

Vanno, pertanto, dichiarate la tardività e l’irritualità del gravame.

Ogni altro motivo è assorbito.

* * *

Quanto alle spese del giudizio si ritiene di liquidarle al minimo dello scaglione di riferimento in considerazione del tenore delle difese svolte dalla convenuta sulla questione relativa alla tardività dell’appello, sia nella comparsa di risposta che nelle scritture finali, con le quali ci si è limitati a sostenere la tesi della tardività con argomentazioni assai stringate e non approfondite.

* * *

Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna degli appellanti [redacted] Anna e [redacted] Silvano, in solido fra loro, a rimborsare all'appellata eredità giacente di [redacted] Gentile in persona del curatore avv. [redacted] [redacted] le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *52.000,01* ed €. *260.000,00*).

Sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti soccombenti il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,

> dichiara inammissibile l'appello;

> condanna [redacted] Anna e [redacted] Silvano, in solido fra loro, a rimborsare all'appellata eredità giacente di [redacted] Gentile in persona del curatore avv. [redacted] [redacted] le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *4.997,00* di cui euro *1.489,00* per la “*fase di studio*”, euro *956,00* per la “*fase introduttiva*” ed euro *2.552,00* per la “*fase decisionale*”, oltre accessori di legge;

> dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13

comma I *quater* T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti di [REDACTED] Anna e [REDACTED] Silvano.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026

IL CONSIGLIERE ausiliario EST.

Massimo Aprile

IL PRESIDENTE

Lucia Cannella